

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso Dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente PALMA dà la parola al relatore affinché esprima il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 2.1002 e 2.1002 (testo 2), con conseguente decadenza dei subemendamenti ad essi riferiti.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/1) e 2.1002 (testo 3/2) 2.1002 (testo 3/9), esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/5) 2.1002 (testo 3/6) 2.1002 (testo 3/11) 2.1002 (testo 3/13) e 2.1002 (testo 3/18). Sulle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento 2.1002 (testo 3) invita i presentatori a ritirarle riservandosi, in caso di mancato ritiro, di esprimere parere contrario. Si rimette altresì alla Commissione sull'emendamento 2.112, il quale può essere considerato riferito, come subemendamento, all'emendamento 2.1002 (testo 3).

Con riguardo agli emendamenti accantonati all'articolo 5 si rimette alla Commissione sul subemendamento 5.0.1000/1 e invita invece i presentatori a ritirare, riservandosi di esprimere parere contrario, in caso di mancato ritiro, l'emendamento 5.0.101 e i subemendamenti 5.0.1000/2, 5.0.1000/3, 5.1000/4.

Il ministro ORLANDO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ed emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1001, 2.1002 (testo 3) e 5.0.1000, dei quali illustra tre possibili proposte di riformulazione in un testo 2.

Il presidente PALMA ritiene che le proposte avanzate dal Governo non possano considerarsi quali riformulazioni di emendamenti, ma debbano essere qualificate come autonome proposte emendative.

Dopo brevi interventi dei senatori **BARANI** (GAL), **CASSON** (PD) e **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il ministro ORLANDO osserva come le proposte del Governo si pongano in linea con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1626. In particolare, con tali emendamenti si intende intervenire coerentemente sul filtro di ammissibilità, sull'azione di rivalsa e sulla determinazione del *quantum* da risarcire.

I senatori **CALIENDO** (FI-PdL XVII) e **GIARRUSSO** (M5S) chiedono che con riguardo alle nuove proposte emendative del Governo, sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Si unisce a tale richiesta anche il senatore **GIOVANARDI** (NCD).

Segue un breve dibattito, cui prendono parte i senatori **CAPPELLETTI** (M5S) e **FALANGA** (FI-PdL XVII), concernente la durata del termine per la proposizione degli emendamenti riferiti alle nuove proposte del Governo.

La seduta sospesa alle 14,50 è ripresa alle ore 15.

Il presidente **PALMA** propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte governative per le ore 18 di giovedì 30 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il senatore **LUMIA** (PD) e il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), al fine di facilitare i lavori della Commissione, preannunciano il ritiro dei propri emendamenti riferiti all'articolo 2 e volti ad aggiungere nuovi articoli dopo l'articolo 5 del disegno di legge n. 1070.

Il presidente **PALMA** rende noto che, in forza del ritiro di tali proposte emendative, tutti i subemendamenti già presentati e ad esse riferiti si intendono decaduti. Precisa, peraltro, che avrà particolare cura di valutare la proponibilità di tutti gli emendamenti presentati da ultimo, così da evitare che siano poste in votazione proposte su cui la Commissione ha già deliberato nel corso delle precedenti fasi dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.300

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.1002 testo 3/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3.

2.1002 testo 3/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Consequentemente sopprimere il capoverso 3-bis.

2.1002 testo 3/3

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:

- a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/3a

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/4

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

Consequentemente, nel medesimo comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» con le seguenti: «di un fatto».

2.1002 testo 3/7

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera b) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/8

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera c) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/10

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/11

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».

2.1002 testo 3/13

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».

2.1002 testo 3/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3-bis».

2.1002 testo 3/16

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.

Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.1002 testo 3/17

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».

2.1002 testo 3/18

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».

2.1002 testo 3/19

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» con le seguenti: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».

2.1002 testo 3/20

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».

2.1002 testo 3/21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sopprimere le parole: «ovvero del comportamento tenuto».

2.1002 testo 3/22

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

2.301

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Consequentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Azione di rivalsa*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inexcusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inexcusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5

5.0.300

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Modifiche all'azione di rivalsa)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».